

## COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)

### PROPOSTA DI DELIBERA DEL 27.04.1999 SETTORE CULTURA

Ufficio Spettacoli e Manifestazioni

VISTO L'ASSESSOREUFFICIO RICEVENTE : RAGIONERIA DATA FIRMA **NOTIZIE PER L'UFFICIO SEGRETERIA** - estremi della delibera: C.C. del ore - presenti n. assenti n. ( ) - scrutatori:  
- Presidente: Consigliere Anziano Segretario

### OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE NELLE STRADE E NELLE PIAZZE DEL COMUNE DI SPINEA.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** il successo con cui già da alcuni anni si tengono, a cura delle amministrazioni comunali di molte città italiane, manifestazioni e rassegne dell'arte di strada, che vedono la partecipazione di artisti provenienti da tutta la Penisola e dall'estero;

**TENUTO CONTO** della buona rinomanza che tali iniziative hanno ottenuto per qualità di livello artistico e per il coinvolgimento di soggetti e associazioni locali;

**CONSIDERATO** il benefico influsso che tali eventi esercitano sulla vivibilità dei centri storici e sulle attività che vi hanno luogo – non ultime quelle commerciali;

**EVIDENZIATO** che un rilevante numero di cittadini spinetensi in giovane età da tempo è impegnato nella sperimentazione dei linguaggi dell'arte all'interno dei percorsi e dei laboratori di musica, teatro e arti figurative che si svolgono a cura dell'assessorato alla Cultura e di varie associazioni operanti nel nostro Comune, e che una eventuale futura rassegna di arti di strada potrebbe costituire un buon banco di prova per l'espressione di alcune di tali attività;

**VISTO** che l'art. 121 del T.U. 18.06.1931, n. 773, delle leggi di P.S., inserendosi in un contesto storico e politico che privilegiava il momento della vigilanza e del controllo nei confronti di chi esercitava "mestieri girovaghi", appare oggi inadatto ad interpretare esigenze ed istanze di una società democratica e moderna, specie se riferito alle più avanzate normative in materia di altri paesi europei;

**VISTO** che, in virtù delle suddette normative, nelle maggiori città europee agli "artisti in strada", cioè a coloro che, secondo una più confacente denominazione, svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro, è consentito esibirsi liberamente;

**VISTO** che l'art. 19 del DPR 24.07.1977, n. 616, si limita a disciplinare il trasferimento all'Ente Locale di queste competenze che, per l'art. 121 del T.U. 18.06.1931, n. 773 spettavano all'Autorità di P.S.;

**VISTO** che, in assenza di una regolamentazione organica del fenomeno di queste forme artistiche, in diverse realtà è stato riscontrato il frequente ripetersi di interventi repressivi che, oltre all'allontanamento degli artisti dal luogo dell'esibizione, comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e anche il ritiro e sequestro degli strumenti;

**VISTO** che l'Amministrazione Comunale intende riconoscere i diritti di questa categoria di cittadini artisti, il ruolo artistico e la loro potenziale funzione per la riqualificazione del territorio urbano e perciò intende, altresì, tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le forme, in quanto momenti creativi di relazione sociale;

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto della norma vigente e limitatamente ai propri poteri, che l'Amministrazione Comunale si impegni, in una prima fase di sperimentazione, della durata di un anno, a consentire l'attività degli artisti di strada all'interno degli spazi pubblici di seguito indicati:dalle ore 9.00 alle ore 22.00 - piazza Marconi, piazza Mercato (via Fermi), piazzetta Donatori di Sangue, piazza Rosselli, piazzetta Pertini, piazza Cortina, Parco Nuove Gemme (negli orari di apertura dello stesso) ;

**CONSIDERATO** che l'attività degli artisti di strada sia consentita sempre che:

- non si eserciti commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art. 71, comma 12, lettera f), DM 04.08.1988, n. 375);
- non siano ostacolate altre attività, compreso l'accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo dell'esibizi.
- non sia impedita o intralciata la normale circolazione pedonale o stradale in genere;
- non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore che, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante, possano risultare eccessive;
- non sia occupato il suolo pubblico con elementi, impianti o costruzioni ma solo con quanto strettamente necessario allo spettacolo e comunque per un tempo non superiore a due ore;
- non si esibiscano, tranne in casi eccezionali, in numero superiore a dieci elementi per gruppo;
- non si comunichi alcun tipo di messaggio pubblicitario, se non in osservanza alle norme vigenti in materia;
- non si chieda espressamente denaro, limitandosi ad accettare solo eventuali offerte libere;
- 

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142 e successive modificazioni;

#### **D E L I B E R A** Di consentire:

1. *l'esercizio dell'Arte di Strada per un periodo sperimentale di un anno, prorogabile con successivo atto, nei luoghi indicati e fatte salve le precisazioni limitative della premessa;*
2. *di far apporre agli ingressi della città, nei pressi delle indicazioni urbani o in altra collocazione in accordo con il Responsabile della Polizia Municipale, una indicazione informativa recante "Comune che accetta sul proprio territorio la libera espressione artistica nei luoghi previsti";*
3. *di approvare il Regolamento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;*

Parere : FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/SETTORE Il Segretario Generale -dott. Filippo De Angeli-  
Il Responsabile dell'Ufficio Spettacoli e Manifestazioni - Marino Marini -

Allegato alla Deliberazione Consiliare n. del

#### **REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI SPINEA (VE)**

**ART. 1** Il Comune di Spinea (VE) riconosce l'Arte in Strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per Arte in Strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, che non viene esercitata come mestiere.

**ART. 2** L'Arte in Strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento;

**ART. 3** Gli spazi idonei, previsti in via sperimentale, sono: piazza Marconi piazza Rosselli piazzetta Pertini piazza Mercato (via Fermi) piazzetta Donatori di Sangue piazza Cortina dalle ore 9.00 alle ore 22.00 Parco Nuove Gemme negli orari di apertura dello stesso

In ogni caso gli artisti non dovranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative di ordine pubblico contingenti, di evitare temporaneamente l'Arte in Strada, anche negli spazi e negli orari menzionati.

**ART. 4** L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni.

**ART. 5** L'artista di strada la cui esibizione, data la sua peculiarità e il luogo in cui si svolge, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di due ore continuative.

**ART. 6** L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

**ART. 7** E' vietato esercitare il commercio ambulante, E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 12, lettera f) del DM 04.08.1988, n. 375.

**ART. 8** Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo, fermo restando che i portici dovranno comunque essere liberamente percorribili dai pedoni; a tal fine dovrà essere garantito uno spazio libero di almeno mt. 2, misurati tra le colonne e la eventuale occupazione effettuata con strutture.

**ART. 9** E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superata la soglia massima fissata in 50 db (decibel).

**ART. 10** L'artista di strada è responsabile limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura di proprietà pubblica o privata.

**ART. 11** L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo libera l'offerta da parte del pubblico.

**ART. 12** Il passaggio "a cappello" tra il pubblico, della figura di artista prevista dagli artt. 4 e 5, alla fine della sua esibizione, non è in contrasto con il precedente art. 11.

**ART. 13** L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o a cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada, in cui si configurino imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti.